



CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA (Ed. 01/01/2022)

IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE – DOCUMENTO DI SINTESI
DURATA DEL CONTRATTO Da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi
COMPENSO (TARIFE APPLICATE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SU MEDIAZIONE USURARIA E NORMATIVE ANNESSE) Da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%
COMPENSI RICONOSCIUTI DAL/I FINANZIATORE/I Da un minimo di 0% ad un massimo del 1,50%
DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE (SE CONSUMATORE) Entro e non oltre 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto a mezzo raccomandata RR (senza che nulla gli possa venire addebitato a qualunque titolo), se il contratto di mediazione è stipulato fuori dai locali commerciali del Mediatore Creditizio
PENALI Il Cliente si obbliga a corrispondere una somma a titolo di penale - ex art. 1382 c.c.: <ul style="list-style-type: none">corrispondente ad € 1.500,00 (pari all'importo forfettario sostenuto dal mediatore a titolo di spese per documenti, istruttoria, spese postali, bolli), nelle seguenti ipotesi:<ul style="list-style-type: none">revoca dell'incarico, per fatti non imputabili al mediatore, prima della sua naturale scadenzanell'ipotesi di cui al punto c) art. 4, salvo abbia esercitato il diritto di recesso di cui all'art.10;rinuncia da parte del Cliente al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'ente erogante incaricato;e corrispondente ad € 1.000,00 nelle seguenti ipotesi:<ul style="list-style-type: none">errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;violazione del patto di esclusiva.
FORO COMPETENTE Foro competente è quello di residenza del cliente, se consumatore o il tribunale di Bergamo nelle altre ipotesi.

Tra

MF 141 S.R.L., con sede legale in Passaggio Canonici Lateranensi n. 1, 24121 Bergamo (BG), Telefono 035.69.16.87, E-mail info@mf141.it, Posta Elettronica Certificata Mf141@Pec.it Cap. Soc. € 120.000,00 Int. Vers., iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo n. 03257140164, REA - BG 362762, C.F./P.IVA 03257140164 e nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'Organismo di cui all'art. 128-undecies D.lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni al n. M274 e nel RUI IVASS n. E000449630, nel proseguo del presente contratto denominata "Mediatore Creditizio e/o MF 141 e/o società",
e

Rag.Soc./Sig./Sig.ra nato/a a _____ il _____

Sede/Residente a _____ Via _____

P.IVA/Cod. Fisc. _____ Tel _____

Il quale dichiara di essere/non essere coniugato in regime di comunione/separazione di seguito,
per brevità' Cliente (tipologia soggetto)

Sig./Sig.ra nato/a a _____ il _____

Residente a _____ Via _____

Cod. Fisc. _____ Tel _____

Il quale dichiara di essere/non essere coniugato in regime di comun/separazione di seguito,
per brevità' Cliente (tipologia soggetto)

Premesso

- che la società **MF 141 SRL** opera quale Mediatore Creditizio così come definito dal Decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB - vigente) che all'art. 128-sexies comma 1 prevede quanto segue "È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma";
- che la mediazione creditizia è esercitata da **MF 141 SRL** nel pieno rispetto della normativa e delle disposizioni regolamentari vigenti; la società è regolarmente iscritta presso l'OAM (Organismo dei mediatori e degli agenti) previsto dall'art. 128-undecies del TUB al n. M274 e si avvale di persone dotate dei requisiti di onorabilità e professionalità sanciti da legislatore e dai regolamentatori del settore;
- che MF 141 S.R.L. per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia si rivolge a primari Istituti di credito e/o intermediari finanziari previa valutazione delle singole posizioni e nel rispetto delle prescrizioni circa la dovuta garanzia di professionalità ed indipendenza previste per la figura del Mediatore Creditizio;
- che il Cliente ha interesse a reperire presso una banca o un intermediario finanziario, legalmente autorizzati ed abilitati, un finanziamento adeguato e conforme alle proprie esigenze, caratteristiche e necessità, ed a tal fine intende avvalersi dell'intervento di una figura professionale, specializzata e riconosciuta;
- che MF 141 S.R.L. è disponibile a supportare il Cliente in tutte le fasi di analisi e di predisposizione di quanto necessario per la messa in relazione dello stesso con il potenziale finanziatore;
- che il Mediatore Creditizio si impegna a garantire al Cliente la massima trasparenza e professionalità nella gestione del rapporto con lo stesso e risulta in possesso di un'adeguata struttura, per il corretto e conforme esercizio dell'attività di mediazione creditizia, nell'interesse e tutela della Clientela e nel rispetto della disciplina del settore;

7. che il Mediatore Creditizio assicura e verifica, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori (di cui si avvale per il contatto con il pubblico) rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente ed in particolare secondo quanto sancito dall'art. 128-novies del TUB e dagli artt. 14 e 15 del D.lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

8. che il Cliente ha ricevuto e preso visione di:

- documentazione predisposta ai sensi della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti secondo quanto postulato dalle disposizioni primarie e regolamentari;
- informativa predisposta ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali – Regolamento UE 679/2016 ;

9. che il/la Sig./la Sig.ra

(che incontra il cliente) fa parte dell'organizzazione di MF 141 S.R.L. in qualità" di:

- Dipendente a contatto con il Pubblico
- Collaboratore in forza di un Incarico di Agenzia ex art. 1742 c.c.
- Esponente Aziendale

ed è in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Si conviene e si stipula quanto segue

1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Oggetto e conclusione del contratto

Il presente contratto è senza rappresentanza ed i diritti e gli obblighi di finanziamento sorgeranno con la sottoscrizione del relativo contratto con l'Ente erogante/finanziatore ed ha, nello specifico, per oggetto la mediazione creditizia intesa come messa in relazione di banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 128-sexies Testo Unico Bancario vigente). L'attività di mediazione va adeguata a titolo esemplificativo e non esaustivo al profilo economico, reddituale, finanziario, familiare del Cliente, alle sue specifiche esigenze, nonché all'entità del finanziamento richiesto e si sviluppa – in sintesi - nelle seguenti attività:

- studio preliminare di fattibilità ed ottimizzazione degli obiettivi;
- pre-istruttoria documentale;
- analisi finanziaria e patrimoniale;
- individuazione dell'Ente/Soggetto finanziatore che presenti le proposte e le condizioni maggiormente confacenti alle esigenze ed alle caratteristiche del Cliente;
- predisposizione e trasmissione al Soggetto finanziatore individuato della richiesta e della relativa documentazione necessaria e comunque prevista dagli obblighi normativi in capo ai mediatori creditizi ed eventualmente dai singoli Istituti di Credito/Intermediari finanziari (previa indicazione degli stessi);
- assistenza durante l'iter procedurale della pratica e nei contatti con il/i potenziale/i ente/i erogante/i sino al perfezionamento del finanziamento (salvo diversa decisione dell'ente medesimo cui spetta in via esclusiva ed insindacabile la decisione finale circa la concessione del finanziamento e le modalità di espletamento del rapporto tra ente e Cliente);
- affiancamento nella ricezione della risposta di approvazione/non approvazione della richiesta di finanziamento da parte dell'ente erogante interpellato.

L'attività di mediazione di cui al presente incarico sarà principalmente sviluppata attraverso l'intervento e l'interposizione di collaboratori e/o dipendenti di cui la società si avvale nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa per il Cliente a cui non verrà richiesta alcuna commissione aggiuntiva. Il Mediatore si impegna a consegnare al Cliente i documenti e le informazioni utili ad una scelta libera e consapevole da parte sua tra le diverse alternative presenti sul mercato.

Inoltre, il Mediatore si impegna:

- a semplice richiesta del Cliente a comunicare ogni dato relativo alla propria organizzazione;
- a consegnare al Cliente tutti i documenti necessari per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.

Il Mediatore potrà acquisire tutte le informazioni tecnico-legali (inerenti il Cliente) ritenute utili nonché esibire la documentazione esistente ai potenziali enti finanziari e fare quant'altro ritenuto necessario e opportuno per l'espletamento di quanto previsto nel presente contratto.

3. Condizioni economiche e caratteristiche del finanziamento

Tipologia Finanziamento richiesto

Capitale Richiesto

Durata Anni

a carico del Cliente le eventuali spese di istruttoria e gestione della pratica richieste dal soggetto finanziatore.

4. Durata del contratto, condizioni e patto di esclusiva

- a. Il Cliente, salvo quanto stabilito in tema di recesso all'art. 10, autorizza il Mediatore Creditizio a dare corso al presente contratto a seguito della sottoscrizione del Cliente che avrà durata di () mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e, pertanto, scadrà il giorno
- b. Alla scadenza di detto termine il vincolo contrattuale si intende automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

- c. Il Cliente si impegna a consegnare al Mediatore Creditizio tempestivamente e, comunque non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta, tutta la documentazione e le informazioni occorrenti per le operazioni necessarie all'istruzione della pratica relativa al "finanziamento obiettivo" del Cliente.
- d. Il contratto si intende conferito in esclusiva, salvo quanto previsto all'art. 10, al Mediatore Creditizio fino a cessazione dello stesso. Il Cliente, pertanto, per tutta la durata dell'incarico, non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico ad altro soggetto, ovvero, agire in proprio o con altri operatori, anche non professionali, per l'ottenimento del finanziamento. In via di controprestazione e a bilanciamento dell'esclusiva, il Mediatore Creditizio impegnerà la propria organizzazione professionale nei termini pattuiti, assumendo a suo carico ogni onere anche straordinario della detta organizzazione e presterà assistenza al cliente fino alla conclusione dell'iter procedurale per l'ottenimento del finanziamento.

5. Obblighi del Cliente

Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione dallo stesso forniti sono autentici, completi, aggiornati e corrispondono al vero. Il Cliente esonera il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, ritardata o inidonea consegna della documentazione e delle informazioni indispensabili per l'istruttoria della richiesta di finanziamento; la manleva si estende alla non autenticità, non completezza, mancato aggiornamento e non veridicità della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate a seguito delle richieste del Mediatore, rispetto alle quali unico responsabile è il Cliente.

Il Cliente dichiara, ferma restando la consegna da parte sua dei documenti concernenti la situazione patrimoniale/finanziaria/reddituale e generale, conferendo la facoltà al Mediatore di effettuare gli accertamenti che riterrà più opportuni:

- a. di non aver subito e di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o in CRIF, protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare ovvero coobbligato; nel caso sia a conoscenza di situazioni riconducibili a quelle summenzionate o similari, il Cliente è obbligato a farne dichiarazione immediata e dettagliata al Mediatore Creditizio e a tale proposito indica quanto segue:
- b. di esonerare il Mediatore Creditizio da ogni responsabilità circa la veridicità dei documenti ad esso affidati per l'istruttoria della pratica connessa all'incarico. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Mediatore Creditizio le variazioni della sua situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione che sia idonea a incidere ad esempio sulla capacità di adempiere alle obbligazioni.

Il Cliente dichiara di non aver stipulato altri contratti di mediazione creditizia; se così non fosse è obbligato a palesare tale circostanza. In caso di falsa dichiarazione, essa si considera giusta causa di risoluzione del presente contratto con effetto immediato al momento di emersione del fatto (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente incarico).

6. Compenso di mediazione

Il Cliente, contestualmente alla delibera del finanziamento da parte della banca e/o intermediario finanziario, sarà tenuto, salvo diverso accordo scritto, a versare al Mediatore Creditizio un compenso di mediazione pari al:

% (per cento) del Finanziamento Erogato

Nella determinazione del suddetto importo si tiene conto anche del vincolo di esclusiva. Tale somma dovrà essere versata a mezzo bonifico o assegno bancario intestato a MF 141 S.R.L. Nessun importo dovrà essere intestato/versato/consegnato al Collaboratore/Dipendente/Esponente Aziendale; rimane ferma l'impossibilità per qualsivoglia componente della nostra organizzazione di ricevere somme di danaro a titolo personale.

Il compenso di mediazione sarà dovuto nella predetta percentuale anche nel caso in cui il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle inizialmente stabilite.

Il compenso di mediazione verrà, a cura del Mediatore, tempestivamente comunicato all'Ente erogante per il corretto calcolo del TAEG così come previsto dall'art. 125-novies del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB - vigente) e dalle disposizioni regolamentari.

7. Esonero di responsabilità del Mediatore

Il Cliente prende atto che le attività di mediazione di cui al presente Contratto non comportano alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del Finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento ed all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari.

Il Cliente prende atto e riconosce che le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore creditizio per il mancato rilascio del finanziamento nonché per l'eventuale modifica delle annesse condizioni che sono di esclusiva pertinenza dell'ente erogante.

Il Cliente prende altresì atto ed accetta che qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicare al Cliente, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.

Il Cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili al finanziatore anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nell'erogazione del finanziamento richiesto.

8. Obblighi del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio deve compiere l'attività istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente ed all'entità del finanziamento richiesto; deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l'attività di mediazione rispettando tutte le disposizioni normative in materia di trasparenza e si impegna a rispettare il segreto professionale e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed in materia di antiriciclaggio, approntando ed applicando tutti gli adempimenti prescritti da dette disposizioni normative.

Il Mediatore Creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione di cui al presente contratto, entro il termine previsto all'art. 4 e per questo il Cliente lo autorizza a dare immediatamente corso a quanto qui previsto.

9. Inadempimento degli obblighi contrattuali e penale

Il Cliente si obbliga a corrispondere una somma a titolo di penale - ex art. 1382 c.c.:

- corrispondente ad € 1.500,00 (pari all'importo forfettario sostenuto dal mediatore a titolo di spese per documenti, istruttoria, spese postali, bolli), nelle seguenti ipotesi:
 - o revoca dell'incarico, per fatti non imputabili al mediatore, prima della sua naturale scadenza
 - o nell'ipotesi di cui al punto c) art. 4, salvo abbia esercitato il diritto di recesso di cui all'art.10;
 - o rinuncia da parte del Cliente al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'ente erogante incaricato;
- e corrispondente ad € 1.000,00 nelle seguenti ipotesi:
 - o errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;
 - o violazione del patto di esclusiva.

10. Diritto di recesso del cliente (se consumatore)

Il Cliente qualora il presente contratto sia da lui sottoscritto fuori dai locali commerciali del Mediatore Creditizio può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto a mezzo semplice comunicazione con conferma di ricevimento (dunque a mezzo PEC - da indirizzo Pec personale del cliente - ovvero a mezzo raccomandata RR), senza che nulla gli possa venire addebitato a qualunque titolo.

11. Antiriciclaggio e privacy

Il Cliente dichiara di avere preso atto dell'obbligo del Mediatore Creditizio di rispettare la legge e gli adempimenti relativi alla normativa sull'antiriciclaggio circa l'adeguata verifica, l'identificazione, registrazione e riscontro delle informazioni relative al Cliente e circa la comunicazione dei dati medesimi all'ente finanziatore con il quale metterà in contatto il Cliente stesso. Il Cliente dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa consegnatagli ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 e di avere avuto conoscenza dei diritti in essa previsti a tutela della propria privacy.

12. Modifiche al contratto

Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta.

13. Controversie

Foro competente è quello di residenza del cliente, se consumatore o il tribunale di Bergamo nelle altre ipotesi.

14. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle norme vigenti e, in particolare, alle norme del codice civile in materia di mediazione.

Luogo e data

MF 141 SRL

Il Cliente

Il Cliente

Con particolare riferimento a quanto indicato negli articoli sotto indicati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del C.C.: art. 1 Premesse; art. 2 Oggetto e conclusione dell'incarico; art. 3 Condizioni economiche e caratteristiche del finanziamento; art. 4 Durata del contratto condizioni e patto di esclusiva; art. 5 Obblighi del cliente; art. 6 Compenso di mediazione; art. 7 Esonero di responsabilità del mediatore; art. 9 Inadempimento degli obblighi contrattuali e penale; art. 10 Diritto di recesso; art. 12 Modifiche dell'incarico; art. 13 Controversie.

Per specifica accettazione:

Luogo e data **Il Cliente**

Il Cliente

Il Cliente dichiara di avere ricevuto da MF 141 srl copia del presente contratto sottoscritto.

Luogo e data **Il Cliente**

Il Cliente



MF 141 S.r.l. - Iscrizione OAM n. M274 - RUI IVASS E00449630

Sede Legale Amministrativa: Passaggio Canonici Lateranensi 1 - 24121 Bergamo (BG)

Iscritta presso il Registro Imprese di BG al n. 03257140164 - REA BG 362762 - C.F./P.IVA 03257140164 - Capitale Sociale € 120.000,00 I.V.

Tel. 035.69.16.87 - Pec: mf141@pec.it - info@mf141.it - www.mf141.it